



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori NENCINI, SAPONARA, RUSSO, CANGINI, DE LUCIA, ANGRISANI, ALESSANDRINI, RAMPI, IANNONE, SBROLLINI e LANIECE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2021

Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali.
Delega al Governo in materia di cammini

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge propone una disciplina nazionale dei cammini come itinerari culturali; raccogliendo i numerosi elementi e le molte sollecitazioni emerse nel corso dell'affare assegnato n. 590, concluso con l'approvazione con voto unanime da parte della 7^a Commissione permanente del Senato della risoluzione Doc. XXIV, n. 40, l'iniziativa si propone di delineare una *governance* unitaria di un fenomeno di grande significato e valenza culturale, oltre che religiosa, sportiva, sociale ed enogastronomica, e come emergente fenomeno di turismo lento esperenziale.

Nei lavori della Commissione è emersa chiaramente l'esigenza di definire una normativa statale di principio che offra uno strumento di salvaguardia sistemica dei cammini stessi in quanto beni culturali complessi, considerati quindi nella loro unitarietà e per il loro significato di arricchimento della comunità e di conservazione del suo patrimonio identitario, oltre che come opportunità di sviluppo economico dei territori.

Una normativa statale che delinei una disciplina di principio omogenea e valida in tutto il territorio nazionale offrirebbe gli strumenti per favorire il superamento dell'attuale frammentazione e disomogeneità degli interventi, lamentati dalle stesse regioni, dagli enti locali, dagli esperti e dagli operatori del settore con cui ha interloquito la Commissione: nella generalità delle audizioni è stato manifestato un corale favore in questo senso manifestato nella seduta della Commissione del 19 maggio 2021 all'eventuale presentazione di un disegno di legge quadro in materia; un impegno assunto con l'approvazione della risoluzione prima ricordata e

cui si intende dare attuazione con il presente disegno di legge.

L'articolo 1 individua l'oggetto del disegno di legge, dettando la definizione dei cammini come itinerari culturali, e le sue finalità, che spaziano oltre la tutela e valorizzazione dei monumenti, dei luoghi e dei siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico interessati e la tutela dell'ambiente e del paesaggio, per abbracciare le finalità di valorizzazione dei borghi, di rilancio dell'attività culturale nei territori attraversati o limitrofi ai cammini e della connessa attività di accoglienza, a sostegno di una strategia nazionale delle aree interne. Tra le finalità di studio sono richiamate anche quelle concernenti aspetti sociali ed enogastronomici, nonché quelli attinenti alla tradizione e all'identità culturale italiana nella sua unitarietà e nelle sue diversificazioni. Non manca la finalità di promuovere corretti stili di vita e la capacità inclusiva delle attività culturali e turistiche specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta.

All'articolo 2 si prevede la definizione della « Mappa dei cammini d'Italia », da realizzare anche in formato digitale, funzionale alla costituzione di una banca dati unica nazionale; si riprende così il percorso tracciato qualche anno fa con l'« Atlante dei cammini », portando a compimento un disegno di promozione del patrimonio dei cammini, in una cornice di completezza e di costante aggiornamento. Si prevede che nella Mappa possano essere inseriti i tratti presenti sul territorio italiano degli itinerari culturali europei riconosciuti dal Consiglio di Europa, i cammini interregionali e, su richiesta delle regioni interessate, i cammini

di interesse regionale o locale: l'inserimento nella Mappa comporta il riconoscimento della qualifica di Cammino d'Italia, un *brand* cui è connesso il riconoscimento di caratteristiche proprie degli itinerari culturali come definiti dall'articolo 1, comma 2, e il rispetto di *standard* di qualità appositamente individuati e periodicamente aggiornati. La Mappa è infatti aggiornata con cadenza almeno biennale; nelle more dell'aggiornamento, è previsto un meccanismo di temporanea esclusione per il caso che siano venuti meno i requisiti o gli *standard* di qualità necessari: si tratta di una misura di salvaguardia degli utenti da attivare con celerità, fermo restando che con l'aggiornamento della Mappa l'esclusione potrà essere definitivamente confermata ovvero revocata. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome a istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.

L'articolo 3 prevede l'istituzione della cabina di regia, organismo chiamato ad assicurare, insieme al tavolo permanente di cui all'articolo 5, una *governance* unitaria dei cammini. Un comitato scientifico, formato da esperti, coadiuva la cabina di regia, svolgendo anche le attività di verifica sul campo, di studio e di analisi tecnica utili per le sue determinazioni (articolo 4). La cabina di regia è composta da rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di cammini e da rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni; ai suoi lavori partecipano altresì i rappresentanti di altri Ministeri o amministrazioni pubbliche aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

La cabina di regia svolge funzioni di proposta dei provvedimenti in materia di cammini, sentiti il tavolo permanente e il comitato scientifico; la generalità dei provvedimenti sono poi adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa

con la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari; in alcuni casi, è richiesto il parere delle regioni interessate. Si intende così garantire il massimo grado di coinvolgimento degli enti territoriali, i quali non solo sono presenti nella composizione della cabina di regia e nel tavolo permanente, ma sono pienamente coinvolti anche nella fase di adozione dei provvedimenti: tale scelta appare coerente con la giurisprudenza costituzionale che richiede l'intesa con la Conferenza unificata - o con la Conferenza Stato-regioni, a seconda dei casi - quando nelle materie oggetto degli interventi in questione vi sia, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, un intreccio di competenze normative per il quale si rende indispensabile tale forma di leale collaborazione, o nei in cui si rinvenga l'esigenza di un intervento unitario secondo i canoni della cosiddetta chiamata in sussidiarietà. Per le stesse ragioni, si prevede l'intesa anche per l'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 10.

Numerosi sono i compiti della cabina di regia, tra i quali si segnalano l'individuazione di *standard* uniformi su tutto il territorio nazionale in termini di sicurezza, segnaletica, manutenzione, intermodalità, accessibilità, digitalizzazione, e così via, che i cammini devono avere e mantenere nel tempo, in modo omogeneo lungo l'intero tracciato, al fine di essere inseriti e permanere nella Mappa; la definizione e l'aggiornamento della Mappa stessa; la definizione di indirizzi generali volti a promuovere e coordinare la realizzazione in maniera integrata degli interventi per i cammini. Come detto, si tratta sempre di un potere di proposta di provvedimenti da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La cabina di regia inoltre propone gli specifici interventi da realizzare: si tratta di un'ampia gamma di interventi, previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera h), che spaziano dalla tutela e valorizzazione delle te-

stimonianze e lasciti storici, culturali, religiosi, alla promozione di iniziative di studio; dalla tutela dei borghi, dei centri storici, dei beni culturali, alla promozione di iniziative culturali nei territori; da interventi per l'interconnessione infrastrutturale dei cammini a quelli per il recupero di immobili pubblici dismessi da destinare all'erogazione di servizi di accoglienza e assistenza, nonché alla realizzazione di punti di sosta e di ristoro, e così via. La cabina di regia presenta al Ministro della cultura una relazione annuale sull'attività svolta.

Come anticipato, l'articolo 4 disciplina il comitato scientifico, composto da esperti, che opera presso la cabina di regia.

Il successivo articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, di un tavolo permanente, che costituisce una sede stabile di consultazione, di cui fanno parte i componenti della cabina di regia, rappresentanti degli operatori del settore culturale e di quello turistico, rappresentanti delle associazioni, degli enti del Terzo settore e di altri organismi attivi nel settore, rappresentanti delle istituzioni religiose, rappresentanti di associazioni a tutela dei disabili, nonché esperti, al fine di consentire un approccio comune e integrato in materia di cammini.

Ai lavori del tavolo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno e altri soggetti esperti sui medesimi provvedimenti e tematiche. Il tavolo permanente favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte anche normative e amministrative. La cabina di regia acquisisce il parere del tavolo permanente sulla generalità delle proprie proposte. Il tavolo presenta al Mini-

stro della cultura una relazione annuale sull'attività svolta.

L'articolo 6 prevede la costituzione di un «osservatorio nazionale per i cammini» presso l'Osservatorio nazionale del turismo istituito presso l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, cui è demandato il compito di raccogliere e analizzare i dati concernenti i cammini, con particolare riferimenti ai flussi delle presenze e alla rilevazione delle criticità. Si intende inoltre favorire la creazione di una rete di osservatori regionali dei cammini, anche al fine di consentire l'implementazione dei dati e delle informazioni dell'osservatorio nazionale, favorendo la costituzione di un'apposita banca dati, nonché l'interoperabilità tra osservatori.

L'articolo 7 prevede la promozione di studi e ricerche, anche in collaborazione con università, istituzioni culturali e di ricerca. Il comma 2 dell'articolo prevede che il Ministro della cultura presenti alle Camere una relazione annuale sui cammini, nella quale si dà conto anche di quelle della cabina di regia e del tavolo permanente.

L'articolo 8 estende l'ambito di applicazione della legge n. 717 del 1949, in materia di arte negli edifici pubblici, ai cammini: in tal modo una percentuale delle risorse utilizzate per i cammini sarà destinata al loro abbellimento con opere d'arte. L'articolo 8 si riferisce «all'esecuzione di interventi realizzati per le finalità di cui alla presente legge», e dunque sia agli interventi per la realizzazione e manutenzione dei cammini, sia ad altri interventi previsti dal presente disegno di legge, come quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *h*). Lo scopo di abbellire i cammini e i territori interessati intende consentire la collocazione di opere d'arte, anche di arte contemporanea e di giovani artisti, sia lungo i cammini, sia in luoghi aperti, per esempio nelle piazze nei centri storici dei borghi attraversati e limitrofi, e così via, un'opportunità che la legge

n. 717 del 1949 non prevede espressamente, facendo riferimento ai soli edifici pubblici.

L'articolo 9 prevede la realizzazione di campagne di promozione dei cammini come itinerari culturali, a livello nazionale e internazionale, allo scopo di incentivare lo sviluppo di un turismo lento sostenibile e diffuso sul territorio. Sono previste anche campagne informative volte a promuovere i cammini e la connessa attività motoria per il positivo impatto sul benessere psicofisico e sulla salute, come espressione di corretti stili di vita e per la capacità inclusiva delle attività culturali, turistiche ed esperienziali specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta, nonché la promozione, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di percorsi mirati alla conoscenza dei cammini e del relativo patrimonio culturale.

L'articolo 10 conferisce delega al Governo, da esercitare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge: con uno o più decreti legislativi si prevede l'adozione di decreti di semplificazione normativa e amministrativa, di semplificazione delle procedure di finanziamento degli interventi destinati ai cammini stessi e di modifica della legislazione vigente per la realizzazione e la valorizzazione dei cammini. Tra i principi e criteri di delega si segnalano quelli volti a semplificare e riordinare la normativa e le procedure amministrative concernenti l'istituzione, la realizzazione e la manutenzione dei cammini, nonché la realizzazione degli interventi previsti dal disegno di legge; a semplificare le procedure di finanziamento, prevedendo criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali interessati

connessi alla natura degli interventi medesimi, al loro rilievo e al loro carattere prioritario; a promuovere la riqualificazione culturale delle comunità locali favorendone anche lo sviluppo socio-economico; a sostenere la creazione di strutture ricettive lungo i cammini o ad essi limitrofe e la riqualificazione, anche digitale, di quelle esistenti, prevedendo la semplificazione della disciplina applicabile alle strutture ricettive e dell'accoglienza e individuando forme di flessibilità per l'ospitalità connessa ai cammini. Ulteriori principi e criteri riguardano il sostegno alla creazione di microimpresa diffusa finalizzata ai servizi di assistenza e accoglienza funzionali ai cammini, favorendo la nuova imprenditoria femminile e giovanile; la semplificazione delle procedure di acquisizione di immobili del patrimonio pubblico situati lungo i cammini o ad essi limitrofi, al fine di riqualificarli e consentirne il riuso quali spazi destinati all'erogazione di servizi di accoglienza e assistenza, a punti di sosta e di ristoro, all'attività di formazione, di studio e di divulgazione connessa ai cammini; la semplificazione delle procedure necessarie per la realizzazione di una pianificazione territoriale comune e integrata dei cammini; modifiche al codice della strada e al codice dei beni culturali e del paesaggio funzionali ai cammini; la previsione di una fiscalità di vantaggio a favore delle imprese la cui sede di lavoro sia situata nei comuni attraversati dai cammini inseriti nella Mappa e la cui attività sia connessa ai cammini stessi.

L'articolo 11 reca la copertura finanziaria e il successivo articolo 12 regola l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica promuove i cammini come itinerari culturali, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale diffuso su tutto il territorio nazionale attraverso percorsi connotati da valori culturali d'insieme.

2. Ai fini della presente legge sono considerati « cammini » gli itinerari culturali di particolare rilievo che presentano le seguenti caratteristiche:

a) sono fruibili a piedi, in bicicletta, a cavallo o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, comunque con mezzi non motorizzati, ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo dei mezzi motorizzati sia necessario per attività di soccorso, di protezione civile, di manutenzione, nonché per attività agro-silvo-pastorali ovvero sia funzionale alla fruizione del cammino da parte di persone con disabilità;

b) sono riconosciuti particolarmente meritevoli di tutela in quanto collegano luoghi accomunati in misura preminente da valori culturali d'insieme essendo connotati da significativi e documentati fatti o personaggi storici, della cultura, dell'arte, delle scienze, della letteratura, dell'architettura, religiosi o spirituali, da vicende sociali o da tradizioni storico-culturali o enogastronomiche, o dalla presenza di particolari contesti naturali o di strade e tracciati storici.

3. La promozione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la tutela e la valorizzazione dei monumenti, dei luoghi e dei siti di

interesse storico, culturale, religioso e naturalistico interessati, nonché interventi di valorizzazione dei borghi; il rilancio dell'attività culturale nei territori attraversati o limitrofi ai cammini e della connessa attività di accoglienza, a sostegno di una strategia nazionale delle aree interne; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali ed enogastronomici, nonché di quelli attinenti alla tradizione e all'identità culturale italiana nella sua unitarietà e nelle sue diversificazioni, che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; lo sviluppo di un turismo lento sostenibile e diffuso sul territorio; la promozione e l'incentivazione delle attività connesse all'agricoltura nei territori interessati; la promozione di corretti stili di vita mediante il positivo impatto del movimento sul benessere psicofisico e sulla salute; la capacità inclusiva delle attività culturali e turistiche specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 2.

(Mappa dei cammini d'Italia)

1. Al fine di favorire la conoscenza, la tutela e la promozione dei cammini e del patrimonio storico, culturale e religioso dei territori attraversati o limitrofi, favorendo la più ampia integrazione delle componenti ambientali, naturali e paesaggistiche, è definita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, la « Mappa dei cammini d'Italia », di seguito denominata « Mappa », da realizzare anche in forma digitale, funzionale alla costituzione di una banca dati unica nazionale.

2. Sono inseriti nella Mappa:

a) i tratti presenti sul territorio italiano degli itinerari culturali europei riconosciuti dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del

Consiglio d'Europa CM/Res(2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, di revisione del regolamento disciplinante le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione di « Itinerario culturale del Consiglio d'Europa »;

b) i cammini interregionali con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, e con gli *standard* di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, che interessano il territorio di almeno due regioni, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 5 o del comma 6 del presente articolo;

c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, e con gli *standard* di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, e che, su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, siano stati individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 5 o del comma 6.

3. Ai cammini di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, con l'inserimento nella Mappa è attribuita la qualifica di « Cammino d'Italia ».

4. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome a istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.

5. La Mappa è definita, su proposta della cabina di regia di cui all'articolo 3, sulla base delle valutazioni e dell'attività di verifica del comitato scientifico di cui all'articolo 4, sentito il tavolo permanente di cui all'articolo 5, e, con riferimento ai cammini di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri della cultura e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

6. La Mappa dei cammini d'Italia è aggiornata con cadenza almeno biennale con le modalità di cui al comma 5.

7. Nelle more del periodico aggiornamento della Mappa, la cabina di regia di cui all'articolo 3 può proporre, sentiti il comitato scientifico di cui all'articolo 4, il tavolo permanente di cui all'articolo 5, le regioni e i rappresentanti degli enti territoriali interessati, la temporanea sospensione della qualifica di « Cammino d'Italia » degli itinerari che non rispettino, in modo omogeneo lungo il proprio tracciato, gli *standard* di qualità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), determinandone la temporanea esclusione dalla Mappa, sancita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le modalità di cui al comma 5.

8. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le modalità di cui al comma 5, sono definite le modalità, i termini e la documentazione necessaria per la presentazione delle richieste di inserimento nella Mappa dei cammini d'Italia.

Art. 3.

(Cabina di regia nazionale per i cammini)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, anche mediante il coordinamento delle politiche e degli interventi attuati dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per i cammini, di seguito denominata « cabina di regia ». La cabina di regia è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del

Consiglio dei ministri all'uopo delegato ed è composta da un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti per gli affari regionali e le autonomie e per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della cultura, del turismo, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia e da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai lavori della cabina di regia partecipano altresì i rappresentanti di altri Ministeri o amministrazioni pubbliche aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

2. La cabina di regia:

a) formula proposte, anche di carattere normativo, ed esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi concernenti i cammini di cui alla presente legge;

b) individua, sulla base delle proposte del comitato scientifico di cui all'articolo 4, sentito il tavolo permanente di cui all'articolo 5, *standard* di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale in termini di sicurezza, segnaletica, manutenzione, intermodalità, accessibilità, digitalizzazione, presenza e frequenza sul tracciato o nelle sue immediate vicinanze di strutture di accoglienza e ricettive, di servizi turistici, di infrastrutture essenziali per la tipologia di cammino, che gli itinerari culturali con i requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, devono rispettare, in modo omogeneo lungo l'intero tracciato, al fine di essere inseriti nella Mappa ai sensi dell'articolo 2; gli *standard* definiti dalla cabina di regia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le modalità di cui all'articolo 2,

comma 5, e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno biennale;

c) previo parere del tavolo permanente di cui all'articolo 5 e del comitato scientifico di cui all'articolo 4 e considerati di dati forniti dall'osservatorio di cui all'articolo 6, formula linee guida per l'attuazione degli interventi concernenti i cammini, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali, tenendo conto delle migliori pratiche; le linee guida definite dalla cabina di regia sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5;

d) coordina l'attività di verifica, svolta dal comitato scientifico di cui all'articolo 4, in merito alla sussistenza e alla permanenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, e degli *standard* di cui alla lettera b) del presente comma, al fine della definizione e dell'aggiornamento della Mappa;

e) formula le proposte ai fini dell'inserimento di cammini nella Mappa, in sede di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, nonché ai fini del periodico aggiornamento della Mappa stessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 6;

f) formula le proposte ai fini della temporanea sospensione della qualifica di «Cammino d'Italia» e della conseguente temporanea esclusione dalla Mappa, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, nelle more del periodico aggiornamento della Mappa;

g) previo parere del comitato scientifico di cui all'articolo 4 e del tavolo permanente di cui all'articolo 5 e considerati di dati forniti dall'osservatorio di cui all'articolo 6, formula gli indirizzi generali in materia di cammini, sanciti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, al fine di promuovere e coordinare la realizzazione in maniera integrata degli interventi

per i cammini di cui alla presente legge, secondo *standard* tecnici uniformi di progettazione;

h) previo parere del comitato scientifico di cui all'articolo 4 e del tavolo permanente di cui all'articolo 5 e considerati di dati forniti dall'osservatorio di cui all'articolo 6, propone:

1) interventi finalizzati a sostenere la tutela, la valorizzazione e il recupero delle testimonianze e dei lasciti storici, culturali, religiosi, ambientali e paesaggistici connessi ai cammini, con il coinvolgimento di istituzioni culturali, musei locali e associazioni presenti nei territori interessati;

2) interventi finalizzati a sostenere e coordinare la tutela e valorizzazione dei borghi, dei centri storici, delle località di pregio, dei siti di interesse culturale e delle attività tradizionali, nelle loro peculiarità identitarie e culturali connesse ai cammini, nei territori attraversati o limitrofi ai cammini stessi, nonché le attività e iniziative culturali nei medesimi territori, favorendo anche il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente nelle aree interessate;

3) iniziative di promozione e sostegno delle attività artigiane artistico-tradizionali e delle altre attività commerciali riconosciute come espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle Convenzioni dell'UNESCO, nonché di promozione e sostegno di celebrazioni e rievocazioni storiche connesse ai cammini;

4) iniziative, anche con il coinvolgimento di università, istituti culturali, associazioni e istituti scolastici presenti sul territorio, volte a favorire la conoscenza e la promozione del patrimonio culturale dei cammini e attività di formazione di operatori turistici, di operatori delle strutture dell'ospitalità, dell'accoglienza e turistiche, di dipendenti pubblici e di altri soggetti coinvolti nelle attività concernenti i cammini;

5) interventi finalizzati a garantire i collegamenti con mezzi di trasporto pubblico ai punti di partenza e di arrivo dei cammini, i collegamenti tra i cammini, nonché tra i cammini e le località di interesse storico, culturale o religioso ad essi limitrofi, favorendo l'intermodalità con le infrastrutture di trasporto, in particolare ferroviarie e aeroportuali, prevedendo la realizzazione di stazioni di interscambio, valorizzando le ferrovie storiche turistiche di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128, e privilegiando l'utilizzo di mezzi elettrici;

6) interventi finalizzati a favorire l'interconnessione infrastrutturale dei cammini con le reti sentieristiche e gli itinerari regionali e locali, valorizzando i territori e gli itinerari locali limitrofi ai cammini;

7) interventi a sostegno, anche con appositi finanziamenti, di itinerari con capacità inclusive, con caratteristiche che ne favoriscono la fruizione anche da parte delle famiglie e di persone con disabilità o con mobilità ridotta;

8) interventi volti ad assicurare la sostenibilità ecologica dei cammini, tra cui la riduzione dei tratti su asfalto e la prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico;

9) interventi di riqualificazione e riuso di immobili del patrimonio pubblico situati lungo i cammini o ad essi limitrofi quali spazi destinati all'erogazione di servizi di accoglienza e assistenza, a punti di sosta e di ristoro, all'attività di formazione, di studio e di divulgazione connessa ai cammini, nonché alla realizzazione di centri di raccolta di dati;

10) l'individuazione degli ambiti prioritari cui indirizzare i finanziamenti destinati agli interventi e alle iniziative più idonei a migliorare i cammini e a realizzare gli scopi della presente legge;

11) la promozione e l'implementazione di studi, progetti e modelli organizza-

tivi che favoriscano la valorizzazione dei cammini e la loro fruizione culturale e turistica, con specifico riferimento alla definizione di disciplinari di qualità dei servizi di fruizione e alla costruzione di reti di imprese e di istituzioni per la gestione e la valorizzazione dei cammini;

i) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante l'attività di verifica, monitoraggio e controllo svolta dal comitato scientifico di cui all'articolo 4, eventualmente formulando indirizzi specifici;

l) previo parere del comitato scientifico di cui all'articolo 4 e del tavolo permanente di cui all'articolo 5 e considerati di dati forniti dall'osservatorio di cui all'articolo 6, propone un piano nazionale integrato per la manutenzione ordinaria dei cammini, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5;

m) presenta al Ministro della cultura, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera *h)*, sono approvati con decreti dei Ministri competenti o con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con i Ministri interessati. Sugli schemi di decreto di cui al primo periodo è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di decreto di cui al primo periodo sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Alla realizzazione operativa degli interventi di cui al comma 2, lettera *h)*, provvedono le am-

ministrazioni centrali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali.

4. Le pubbliche amministrazioni, per i settori di propria competenza, forniscono alla cabina di regia i dati e ogni necessaria informazione secondo le modalità dalla stessa fissate.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelle relative alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Comitato scientifico)

1. Presso la cabina di regia opera un comitato scientifico, composto da nove esperti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della cultura e del turismo, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il comitato scientifico svolge compiti istruttori, consultivi e di verifica finalizzati

alle determinazioni della cabina di regia; in particolare:

a) propone alla cabina di regia gli *standard* uniformi su tutto il territorio nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b);

b) in sede di prima applicazione, sottopone alla cabina di regia una proposta di Mappa dei cammini d'Italia nella quale sono inseriti i cammini di cui all'articolo 2, comma 2;

c) verifica la sussistenza dei requisiti e degli *standard* richiesti per inserire un cammino nella Mappa, esprimendo il proprio parere alla cabina di regia in merito alle domande di inserimento nella Mappa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e);

d) svolge la periodica attività di verifica, monitoraggio e controllo al fine di verificare la permanenza dei requisiti e degli *standard* richiesti per l'inserimento nella Mappa, esprimendo il proprio parere alla cabina di regia in merito all'eventuale temporanea sospensione della qualifica di « Cammino d'Italia », ai sensi dell'articolo 2, comma 7;

e) verifica, sull'intero territorio nazionale, lo stato di attuazione e i risultati degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), dalla cabina di regia e il rispetto degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g);

f) formula proposte alla cabina di regia in merito agli interventi da promuovere in materia di cammini, inclusi quelli in materia di sicurezza, manutenzione e segnaletica;

g) svolge studi, analisi e ricerche nelle materie oggetto della presente legge, anche su impulso della cabina di regia; a tale scopo può chiedere all'osservatorio di cui all'articolo 6 la raccolta di dati specifici concernenti i cammini.

Art. 5.

(Tavolo permanente per i cammini)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il tavolo permanente per i cammini, di seguito denominato « tavolo permanente ».

2. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione, cui partecipano i componenti della cabina di regia, rappresentanti degli operatori del settore culturale e di quello turistico, rappresentanti delle associazioni, degli enti del Terzo settore e di altri organismi attivi nel settore, rappresentanti delle istituzioni religiose, rappresentanti di associazioni a tutela dei disabili, nonché esperti, al fine di consentire un approccio comune e integrato in materia di cammini. Ai lavori del tavolo permanente possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno e altri soggetti esperti sui medesimi provvedimenti e tematiche. Il tavolo permanente favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte anche normative e amministrative.

3. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della cultura, del turismo e per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Il tavolo permanente, oltre che nella sua composizione plenaria, può articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini.

5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero

della cultura con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Il tavolo permanente presenta al Ministro della cultura, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 6.

(Osservatorio nazionale per i cammini)

1. L'Osservatorio nazionale del turismo istituito presso l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo costituisce un'apposita sezione, denominata « osservatorio nazionale per i cammini », specificamente finalizzata a raccogliere e analizzare, per quanto di competenza, i dati concernenti i cammini, con particolare riferimenti ai flussi delle presenze e alla rilevazione delle criticità.

2. L'osservatorio nazionale per i cammini trasmette i dati e ogni altro elemento utile in materia di cammini concernente gli aspetti di competenza del Ministero della cultura al medesimo Ministero, che li trasmette al tavolo permanente e alla cabina di regia.

3. L'ENIT, in raccordo con le regioni e le province autonome, favorisce la creazione di una rete di osservatori regionali dei cammini, anche al fine di consentire l'implementazione dei dati e delle informazioni dell'osservatorio nazionale, favorendo la costituzione di un'apposita banca dati, nonché l'interoperabilità tra osservatori.

Art. 7.

(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)

1. Il Ministero della cultura promuove la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e istituzioni culturali e di ricerca, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale

associato ai cammini. Le attività di cui al precedente periodo possono essere finalizzate altresì allo sviluppo e all'implementazione di modelli adeguati di fruizione e gestione di tale patrimonio, favorendo ogni azione volta a garantire la più ampia integrazione delle componenti ambientali e paesaggistiche con le attività agricole, artigianali e turistico-culturali.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della cultura trasmette alle Camere una relazione sui cammini, che dà conto delle relazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *m*), e all'articolo 5, comma 6, e delle analisi dell'osservatorio di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Promozione di opere d'arte di giovani artisti nei cammini)

1. L'articolo 1, primo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 717, si applica anche all'esecuzione di interventi realizzati per le finalità di cui alla presente legge, ai fini dell'abbellimento dei cammini e dei territori interessati. Gli importi e le percentuali di cui al medesimo articolo 1, primo comma, sono calcolati avendo riguardo al singolo progetto complessivamente considerato. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui al primo periodo è effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta da un rappresentante del Ministero della cultura, che la presiede, da un rappresentante della cabina di regia, dal soprintendente competente e da quattro artisti di chiara fama nominati dal Ministro della cultura.

Art. 9.

(Campagne di promozione dei cammini)

1. Al fine di promuovere i cammini come itinerari culturali, nonché di incentivare lo

sviluppo di un turismo lento sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero del turismo, sentiti i Ministeri della transizione ecologica, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e la cabina di regia, realizza campagne di promozione a livello nazionale e internazionale dei cammini inseriti nella Mappa.

2. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero per le disabilità e il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministeri della cultura e del turismo e la cabina di regia, realizza campagne informative volte a promuovere i cammini e la connessa attività motoria per il positivo impatto sul benessere psicofisico e sulla salute, come espressione di corretti stili di vita e per la capacità inclusiva delle attività culturali, turistiche ed esperienziali specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta.

3. Il Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero della cultura, sentito il Ministero della salute e la cabina di regia, promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati alla conoscenza dei cammini e del relativo patrimonio culturale.

Art. 10.

(Delega al Governo in materia di cammini)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di semplificazione normativa e amministrativa, di semplificazione delle procedure di finanziamento degli interventi destinati ai cammini stessi e di modifica della legislazione vigente per la realizzazione e la valorizzazione dei cammini.

2. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi

di semplificazione di carattere generale di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare e riordinare la normativa e le procedure amministrative concernenti l'istituzione, la realizzazione e la manutenzione dei cammini, nonché la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h);

b) semplificare le procedure di finanziamento degli interventi destinati ai cammini e degli altri interventi di cui alla presente legge, prevedendo criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali interessati connessi alla natura degli interventi medesimi, al loro rilievo e al loro carattere prioritario;

c) promuovere la riqualificazione culturale delle comunità locali, incrementando le risorse destinate al finanziamento di attività culturali, con l'obiettivo di favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti dei borghi italiani, attraverso la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e turistiche e di favorirne anche lo sviluppo socio-economico;

d) sostenere la creazione di strutture ricettive lungo i cammini o ad essi limitrofe e la riqualificazione, anche digitale, di quelle esistenti secondo caratteristiche funzionali alla tipologia di cammino ai fini della migliore fruibilità dei cammini, prevedendo la semplificazione della disciplina applicabile alle strutture ricettive e dell'accoglienza e individuando forme di flessibilità per l'ospitalità connessa ai cammini;

e) sostenere la creazione di microimpresa diffusa finalizzata ai servizi di assistenza e accoglienza funzionali ai cammini, favorendo la nuova imprenditoria femminile e giovanile;

f) semplificare le procedure di acquisizione di immobili del patrimonio pubblico situati lungo i cammini o ad essi limitrofi e

sostenere gli interventi di riqualificazione e riuso degli stessi spazi destinati all'erogazione di servizi di accoglienza e assistenza, a punti di sosta e di ristoro, all'attività di formazione, di studio e di divulgazione connessa ai cammini, nonché alla realizzazione di centri di raccolta;

g) semplificare le procedure necessarie per la realizzazione di una pianificazione territoriale comune e integrata dei cammini prevedendo, in ogni caso in coerenza con le caratteristiche proprie di ciascun cammino:

1) la realizzazione di aree di rispetto lungo i cammini,

2) una pianificazione delle infrastrutture comune e integrata che comprenda piani di infrastrutturazione leggera a basso impatto e alta resa, funzionali ai cammini, soprattutto in termini di connettività digitale e di sostenibilità ambientale;

3) la revisione delle norme tecniche di settore rilevanti per la realizzazione, la manutenzione e l'adeguamento dei cammini;

h) prevedere gli interventi necessari e sostenere i collegamenti con mezzi di trasporto pubblico funzionali ai cammini, favorendo l'intermodalità;

i) prevedere le modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per consentire la presenza di segnaletica funzionale ai cammini anche lungo le strade e per prevedere le disposizioni necessarie alla realizzazione dei cammini di cui alla presente legge;

l) prevedere le modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, necessarie per la realizzazione, tutela e valorizzazione dei cammini di cui alla presente legge e per la salvaguardia sistemica degli stessi come beni culturali complessi;

m) prevedere il riconoscimento ai datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di la-

voro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nei comuni attraversati dai cammini inseriti nella Mappa e la cui attività sia connessa ai cammini stessi, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nonché misure di agevolazione fiscale per le imprese con sede e attività nei comuni richiamati; prevedere che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della cultura e del turismo, siano definiti i criteri per l'individuazione dei datori di lavoro cui riconoscere la decontribuzione e le modalità attuative, e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della cultura e del turismo e con gli altri Ministri competenti, siano definiti i criteri e le modalità attuative delle misure di agevolazione fiscale.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con i Ministri interessati per specifici profili di competenza previsti dal comma 2, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data

di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le competenti Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, adotta le norme regolamentari di attuazione o esecuzione adeguandole alla nuova disciplina di livello primario.

6. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 2 a 9, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in ragione della complessità della materia trattata, la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della delega recata dalla presente legge è effettuata in sede di adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge e i decreti legislativi di cui all'articolo 10 entrano in vigore, rispettivamente, il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

